

TI_GERICHTE 32.2016.148 vom 7. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.148_d20120907

FR: TI_GERICHTE 32.2016.148 du 7 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2016.148 del 7 settembre 2012

Regeste

Ordine di restituzione di prestazioni versate sulla base di un grado d'invalidità indicato, in modo errato, di 3/4 invece che di 1/4. Dati i presupposti per una riconsiderazione con effetto retroattivo. Rispettato il termine relativo di perenzione. Condono prematuro

Erwägungen

E. 2

primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 secondo periodo LPGA). I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 124 V 380 consid. 2 pag. 383 segg.; 119 V 431 consid. 3a pag. 433). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere, non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria (errata) ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per un nuovo esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 e 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3). Per i motivi che

seguono questo Tribunale ritiene che l'amministrazione ha rispettato il termine relativo di perenzione di un anno. Dagli atti non emergono elementi che permettono di concludere che l'Ufficio AI poteva/doveva rendersi conto dell'errore commesso prima del mese di aprile 2016, allorquando ha intrappreso la procedura di revisione (cfr. doc. AI 48/131). Una revisione per quella data era già stata prevista nella delibera del 30 aprile 2012 (cfr. doc. AI 38/111-112). Inoltre eventuali adeguamenti dell'importo della rendita operati dopo la decisione del

E. 7

settembre 2012 non comportano una verifica sistematica del diritto alla prestazione (cfr. in questo senso la STCA del 14 giugno 2012, inc. 32.2011.285, consid. 2.6). Del resto la ricorrente, anche se rappresentata da un legale, nulla ha addotto a sostegno dell'eccezione di perenzione del diritto di chiedere la restituzione limitandosi a sostenere, a torto, che "(...) non è infatti dato sapere quando lo IAS si sia reso conto del proprio errore; non viene cioè in alcun modo provato che il termine di un anno non sia decorso prima dell'emanazione della risoluzione di restituzione. (...)” (I, pag. 5, punto 8.4). Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). L'amministrazione ha rispettato anche il termine di cinque anni ex art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti con la decisione dell'11 novembre 2016 ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nel periodo dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 201, ovvero nei cinque anni precedenti la decisione impugnata. 2.7. Riguardo alla domanda di condono del 12 dicembre 2016 (menzionata nel ricorso e sub doc. AI 64/173-176), rettamente l'Ufficio AI, in sede di risposta, ha rilevato che la stessa "(...) va in ogni caso formulata all'amministrazione e non al Tribunale, si osserva che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del 30 luglio 2012 consid. 2.10). (...)” (IV, pag. 4). In questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l'insorgente se fosse costretta a restituirle, sono premature e non vanno quindi qui approfondite. Anche riguardo all'assunto secondo il quale all'insorgente "(...) in ragione dell'ammontare della rendita le è stato precluso negli anni qualsiasi diritto a una rendita complementare o, per esempio, ai sussidi della cassa malati (Doc. F). Aiuti che difficilmente ella potrebbe oggi riscuotere con effetto retroattivo. Anche il carico fiscale si fondava sulla rendita percepita (Doc. G); si porrebbero anche in tale contesto enormi difficoltà a provocare la revisione delle notifiche di tassazione per il periodo di 5 anni, e la restituzione di quanto pagato in esubero. (...)” (I, pagg. 4-4, punto 8.3), questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall'Ufficio AI nelle motivazioni della decisione impugnata e meglio che "(...) per quanto riguarda le sue domande inerenti all'Ufficio tassazioni e l'Ufficio per il sussidio cassa malati, le

consigliamo di rivolgersi direttamente agl'enti con la nostra nuova decisione così da poter verificare se ci sia la possibilità di un ricalcolo a suo favore. (...)” (doc. A). Quanto infine alla domanda di ripristino dell'effetto sospensivo con l'emanazione della presente sentenza essa è divenuta priva di oggetto. Va in ogni modo rilevato che di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l'impugnazione della decisione impedisce l'esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 56 n.i 37-40, pagg. 743-744; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75, n. 12, pag. 588 e Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2346, pag. 457); tuttavia l'art. 97 LAVS, applicabile anche all'AI in forza del rinvio di cui all'art. 66 LAI, dispone che l'amministrazione può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l'art. 55 cpv. 2 a 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e a prescindere dal fatto che con la decisione impugnata (a differenze di quanto indicato nella risposta) l'Ufficio AI non ha tolto l'effetto sospensivo avendo indicato quale mezzo di diritto il ricorso al TCA senza ulteriori precisazioni (cfr. doc. A). 2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.